



# CITTÀ DI TREIA

## (Provincia di Macerata)

*Ufficio del Sindaco*

---

**ORDINANZA N. 18 DEL 23-04-2021**

**Reg. generale n. 46 del 23-04-2021**

---

<b>Oggetto:</b> D.L. 22 APRILE 2021, N.52. SOPPRESSIONE DELLA FIERA DELLE PRIMIZIE IN PROGRAMMA IL 9 MAGGIO 2021 NELLA LOCALITA' SANTA MARIA IN PIANA E DELLA FIERA DI SANT'UBALDO IN PROGRAMMA IL 16 MAGGIO 2021 NELLA FRAZIONE PASSO DI TREIA QUALE MISURA CONTINGENTE POSTA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.
---

### IL SINDACO

**PREMESSO** che la Giunta comunale, con deliberazione n. 283 del 10 giugno 1996, ha determinato il calendario delle fiere annuali e la loro dislocazione sul territorio comunale, in conformità alle disposizioni normative delle leggi di settore;

**VISTE** le successive deliberazioni di Giunta comunale n. 127 dell'8 maggio 2000, n. 270 del 17 dicembre 2001, n. 129 del 24 ottobre 2011 e n. 102 del 30 settembre 2013, con le quali venivano meglio definite le fiere annuali, la loro data di svolgimento e la loro esatta dislocazione specificando, nel dettaglio, il numero dei posteggi da assegnare in ciascuna fiera;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 205 del 29/11/2017, con la quale l'Amministrazione ha modificato il calendario delle manifestazioni fieristiche a decorrere dall'anno 2018;

**VISTO** l'articolo 36, comma 2, della legge Regione Marche 10 novembre 2009, n. 27 "*Testo Unico del Commercio*", il quale dispone che "*la soppressione ed il trasferimento del mercato o della fiera, temporaneo o definitivo, in altra sede o altro giorno è disposta dal Comune per motivi di pubblico interesse, per cause di forza maggiore e per limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari*";

**VISTA** la legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "*Testo Unico del Commercio*";

**VISTA** la legge Regione Marche 17 novembre 2014, n. 29;

**VISTO** il Regolamento regionale del 4 dicembre 2015 n.8 che disciplina il commercio su aree pubbliche in attuazione del Titolo II, capo II, della legge Regione Marche 10 novembre 2009, n. 27;

**VISTO** il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**VISTE** le seguenti disposizioni:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.P.C.M. 1° marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19”*;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.P.C.M. 17 maggio 2020, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.P.C.M. 18 maggio 2020, recante modifiche al D.P.C.M. del 17 maggio 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.P.C.M. 3 novembre 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”*;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, con la quale è stata dichiarata la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale al 30 aprile 2021;
- il D.P.C.M. 14 gennaio 2021, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

- il decreto-legge 1° aprile 2021, n.44 recante “*Misure urgenti di contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia di concorsi pubblici*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n.35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19*” e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- l’ordinanza del Ministro della salute del 2 aprile 2021 recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche e Veneto e nella Provincia autonoma di Trento*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.81 del 3 aprile 2021, che ha disposto l’applicazione, a decorrere dal 6 aprile, delle misure di cui alla c.d. “zona arancione”, disciplinate dal capo IV del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n.44;

**CONSIDERATO** che:

- l’O.M.S., il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’O.M.S., l’11 marzo ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 come situazione di pandemia;
- l’O.M.S., il 20 marzo ha adottato, per l’epidemia da COVID-19, ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "*Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID -19*", richiamato dal D.L. 1° aprile 2021, n.44 prevede la limitazione di fiere e mercati ad eccezione di quelli necessari a reperire generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

**VISTA**, inoltre, l’ordinanza n. 13 del 19 aprile 2021 emanata dal Presidente della Regione Marche per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica, che allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus Sars-Cov 2, detta limitazioni alla mobilità personale;

**VISTO** il decreto sindacale n. 3 del 12/03/2020 di attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.);

**RICHIAMATA** la conferenza stampa del 16 aprile 2021 del premier Mario Draghi nella quale venivano anticipate le misure anti pandemia in vigore dal 26 aprile finalizzate anche alla ripresa delle attività fieristiche;

**VISTO** il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n.52 contenente “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19*” che proroga lo stato di emergenza al 31 luglio 2021 e nel quale all’art. 7 comma 1 si dispone: “*E’ consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14 del decreto-legge n.33 del 2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico*”;

**CONSIDERATO** che i decreti sopra richiamati, ultimo il decreto-legge n.52/2021, hanno come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio;

**CONSIDERATO** che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Treia e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi di Governo;

**RITENUTO**, quindi, di adottare le seguenti iniziative e disporre per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la soppressione della "Fiera delle Primizie", in programma mercoledì 9 maggio 2021 in programma nella località Santa Maria in Piana e della Fiera di Sant'Ubaldo in programma il 16 maggio 2021 nella frazione Passo di Treia, in adempimento ai divieti e prescrizioni contenuti nel D.L 22 aprile 2021, n.52 "*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19*";

**VISTO** l'articolo 50, comma 5, e 54 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**DATO ATTO** che il Funzionario responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è la Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale e Amministrativa - Commercio - Suap";

**VISTO** il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D. Lgs 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

**VISTA** la legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "*Testo Unico del Commercio*";

**VISTA** la legge regionale 27 novembre 2014, n. 29;

**VISTO** il Regolamento regionale 4 dicembre 2015, n.8, che disciplina il commercio su aree pubbliche in attuazione del Titolo II, capo II, della legge Regione Marche 10 novembre 2009, n. 27;

**VISTO** il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

## **ORDINA**

La soppressione della "Fiera delle Primizie", in programma domenica 9 maggio 2021 nella località Santa Maria in Piana e della "Fiera di Sant'Ubaldo", in programma domenica 16 maggio 2021 nella frazione Passo di Treia, in adempimento ai divieti e prescrizioni contenuti nel D.L 22 aprile 2021, n.52, contenente "*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19*";

## **DISPONE**

- la trasmissione della presente ordinanza:

- al Funzionario responsabile del V settore "Polizia locale e Amministrativa - Commercio - Suap" ai fini dell'informativa agli esercenti il commercio su area pubblica che hanno fatto regolare domanda;
- al Funzionario responsabile I Settore "Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e per la pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio comunale telematico;
- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l'affissione all'albo pretorio comunale, attraverso il sito internet comunale e i mezzi di comunicazione e di stampa;
- che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura ed alla Questura territorialmente competenti, al Comando provinciale dei Carabinieri, al Comando di Polizia Locale;
- l'effettuazione delle informative necessarie alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (Confcommercio, Confesercenti e Coldiretti);

#### **AVVERTE altresì**

- che avverso il presente provvedimento gli interessati potranno proporre:
  - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona entro 60 gg. dalla notifica anche a mezzo di pubblici proclami,
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.,decorrenti ambedue i termini dalla notifica o piena conoscenza del presente provvedimento;
- che in caso di inottemperanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione alla presente ordinanza sarà punita con l'applicazione ai trasgressori della sanzioni di cui al combinato disposto del D.L. 22 aprile 2021, n.52 e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 come modificato in sede di conversione dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Il Responsabile V Settore  
*Dott.ssa Barbara Foglia*

IL SINDACO  
*Franco Capponi*